



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,  
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ  
UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO  
AMBIENTALE

via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA  
dirigente: ing. Maria Carmela BRUNO  
tel. 0971668875  
e-mail: maria.bruno@regione.basilicata.it

Prot. n. 0047648 /75AA

li 16 MAR. 2012

OGGETTO: Dgr 29 novembre 2011, n. 1743 "Criteri per l'autorizzazione di attività interferenti con suolo e sottosuolo nelle aree con presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto e per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle suddette aree e degli inerti estratti dagli alvei fluviali" - chiarimenti

AL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Donato VIGGIANO

SEDE

AL RESPONSABILE DI P.O. "Vincolo  
Idrogeologico - Demanio armentizio"  
Geom. Antonio OLITA

SEDE

In fase di prima applicazione dei "Criteri per l'autorizzazione di attività interferenti con suolo e sottosuolo nelle aree con presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto e per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle suddette aree e degli inerti estratti dagli alvei fluviali", approvati con Dgr 29 novembre 2011, n. 1743, sono stati sollevati alcuni dubbi sulla corretta interpretazione delle norme in essi contenute.

In particolare l'Ufficio Foreste e tutela del territorio, con nota prot. n. 23350/75AD del 13 febbraio 2012, ha chiesto una serie di chiarimenti riconducibili:

1. All'individuazione delle tipologie di procedimenti autorizzativi a cui si applicano le linee-guida;
2. alla graduazione dei limiti imposti rispetto alla tipologia dei lavori e dei quantitativi di materiale interessato;
3. alla esatta interpretazione circa le nuove destinazioni a minor impatto insediativo o produttivo da incentivare;
4. alla caratterizzazione di dettaglio da eseguirsi nelle aree non rientrate in quelle perimetrare con Dgr 23 dicembre 2010, n. 2118, in cui non è esclusa la presenza di affioramenti locali di piccole dimensioni non rappresentabili alla scala 1:25.000.

Per chiarire i dubbi sollevati occorre preliminarmente richiamare il percorso che ha portato all'emanazione del documento in esame, la sua struttura e le finalità perseguite.

L'esigenza di dotarsi di criteri minimi per la mitigazione del rischio da esposizione a fibre di amianto di origine naturale in sede di autorizzazione degli interventi nelle aree interessate è divenuta ineluttabile a seguito dell'approvazione, con Dgr 23 dicembre 2010, n. 2118, della carta geologica delle unità Liguridi dell'area del Pollino.

Infatti con la succitata deliberazione sono state perimetrare, a scala 1:25.000, le litologie potenzialmente contenenti amianto nei territori dei Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio

Superiore, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Latronico, Lauria, S. Costantino Albanese, San Severino Lucano, Terranova del Pollino e Viggianello.

Accertata la presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto nelle suddette aree, in caso di effettiva presenza di amianto, scatta l'obbligo di osservanza della normativa di cui al Titolo IX, capo III, del Dlgs. n. 81/2008, Titolo V, parte IV, del Dlgs n. 152/2006 e dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successivi decreti attuativi.

In mancanza di specifiche norme tecniche e linee guida nazionali, con i richiamati indirizzi si è inteso dettare le prescrizioni minime da recepire in fase di autorizzazione degli interventi ricadenti su aree con presenza di amianto naturale, in modo da escludere responsabilità degli uffici in caso di inottemperanza degli obblighi comunque dovuti ai sensi delle citate norme, privilegiando un approccio non vincolistico.

Gli indirizzi emanati si applicano a tutti i procedimenti relativi a interventi o attività pubbliche e private che interferiscono con il suolo ed il sottosuolo, in presenza di affioramenti di rocce potenzialmente contenenti amianto o loro detriti o sedimenti.

I procedimenti a cui si applicano gli indirizzi sono individuati in base alle caratteristiche esecutive degli interventi e alla loro ubicazione.

La prima condizione circoscrive il campo di applicazione ai soli procedimenti riguardanti interventi o attività pubbliche e private che interferiscono con il suolo ed il sottosuolo.

La seconda delimita le aree in cui devono ricadere i predetti interventi e precisamente:

- Le aree riportate sulla cartografia allegata alla Dgr n. 2118/2010;
- le aree esterne alla perimetrazione di cui alla Dgr n. 2118/2010:
  - a) Su cui sono stati effettuati riporti di materiali potenzialmente contenenti amianto (*strade, aree di sedime, aree di transito o sosta, ecc.*);
  - b) alvei fluviali con sedimenti di rocce potenzialmente contenenti amianto;
  - c) affioramenti locali di rocce potenzialmente contenenti amianto non riportati, per le piccole dimensioni, nella cartografia di cui alla Dgr. n. 2118/2010.

Nei predetti indirizzi, al paragrafo 3, sono anche riportati, a titolo puramente indicativo, i procedimenti autorizzativi più importanti afferenti ai diversi Uffici dipartimentali, così come dichiarati dai componenti del gruppo di lavoro e validati dai dirigenti di settore.

L'obiettivo di mitigazione del rischio viene perseguito mediante l'applicazione della normativa di settore relativa all'amianto e nella riduzione o eliminazione della movimentazione del suolo con presenza di amianto, senza la previsione di un divieto assoluto di interventi nelle predette aree.

Ciò premesso, in relazione alle osservazioni dell'Ufficio Foreste e tutela del territorio, si ritiene di dover esprimere quanto segue:

1 - L'elencazione contenuta nell'atto di indirizzo, al paragrafo 3, è puramente indicativa e non esaustiva, in quanto le tipologie dei procedimenti a cui si applicano gli indirizzi sono definite in modo univoco nel documento stesso, al paragrafo 1.4. Pertanto le imprecisioni riscontrate nell'elenco dei procedimenti in capo all'Ufficio Foreste e tutela del territorio sono del tutto irrilevanti ai fini della verifica della loro assoggettabilità agli indirizzi in questione, dovendosi far riferimento al richiamato paragrafo 1.4.

2 - In assenza di norme di dettaglio, allo stato attuale la valutazione delle misure precauzionali, ossia l'applicazione dei limiti di tutela, rispetto alla tipologia dei lavori e dei quantitativi di materiale interessato è rimessa all'Ufficio preposto nel rispetto di quattro principi: (1) limitare allo stretto necessario la movimentazione di terreno con presenza di amianto per prevenire la dispersione di fibre di amianto; (2) salvaguardare la conservazione della condizione del top-soil (primo metro di suolo) specialmente laddove risulti inerbito o comunque saldo; (3) limitare gli effetti della variazione delle condizioni del top-soil prevedendo interventi di ripristino nelle aree oggetto di intervento che dovessero risultare alterate per effetto delle opere da realizzare; (4) devono consentirsi tutte le attività anche di trasformazione svolte senza alcun pregiudizio della condizione del top-soil;

3 - Analogamente la valutazione del minor impatto insediativo o produttivo degli interventi da incentivare, nello spirito di un approccio non vincolistico, è rimessa alla valutazione delle strutture regionali competenti.

4 - L'esecuzione degli interventi ricadenti in aree esterne a quelle perimetrare, dove possono essere localizzati affioramenti locali di piccole dimensioni non rappresentabili alla scala 1:25.000, pone il problema se già in fase di autorizzazione debba essere richiesta la caratterizzazione dell'area.

Ciò in quanto il paragrafo 6.3, al terzo capoverso, prevede, in linea generale, che in questi territori qualsiasi intervento deve essere preceduto dalla caratterizzazione di dettaglio.

Dalla lettura del testo e dei contenuti risulta evidente che la caratterizzazione è finalizzata all'accertamento della presenza di affioramenti o detriti di rocce potenzialmente contenenti amianto e alle successive determinazioni analitiche per accertare l'effettiva presenza di amianto, nonché la tipologia, la localizzazione e la qualità.

Perciò si possono distinguere due fasi della caratterizzazione: un controllo iniziale, di cui al quarto capoverso del paragrafo 6.1, di accertamento della presenza di rocce o detriti di rocce potenzialmente contenenti amianto ed una seconda fase di caratterizzazione delle rocce potenzialmente contenenti amianto tesa alla verifica della effettiva presenza di amianto, alla determinazione della tipologia di amianto, alla sua determinazione qualitativa e alla sua distribuzione nei diversi strati di suolo.

Per la prima fase è sufficiente un rilievo geologico di dettaglio per gli interventi ricadenti nel perimetro della cartografia di cui alla Dgr. n. 2118/2010, ma esterni al perimetro degli affioramenti rilevati Comune per Comune.

Nelle aree succitate, pertanto, la richiesta di autorizzazione, di parere, di nulla osta, di assenso, ecc. deve essere corredata anche da uno specifico studio geologico.

In caso di accertata presenza di rocce o detriti di rocce potenzialmente contenenti amianto, desumibile dal suddetto studio geologico, lo stesso deve essere integrato con l'ulteriore documentazione specificata al citato terzo capoverso, paragrafo 6.1 dell'atto di indirizzo.

Distinti saluti

Il Dirigente  
(Ing. Maria Carmela BRUNO)

